




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1437-A

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

*(Conversione in legge del DL n. 131/2023)*

### **Modifiche delle Commissioni**

N. 129 – 13 novembre 2023



CAMERA DEI DEPUTATI  
XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1437-A

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

*(Conversione in legge del DL n. 131/2023)*

**Modifiche delle Commissioni**

N. 129 – 13 novembre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>PREMESSA .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>ARTICOLO 1-BIS (EM. 1.02 E IDENTICI 1.03, 1.04, 1.05).....</b>  | <b>3</b> |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCONSUMO E AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SUI TERRITORI.....</b> | <b>3</b> |

## *Informazioni sul provvedimento*

---

|   |  |
|---|--|
| <b>A.C.</b>                                   | 1437-A   |
| <b>Titolo:</b>                                | <b>Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio</b> |
| <b>Iniziativa:</b>                            | governativa  |
| <b>Iter al Senato:</b>                        | no   |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b>                | presente   |
| <b>Relatori per le Commissioni di merito:</b> | Testa (FDI) per la Commissione VI<br>Barabotti (Lega) per la Commissione X   |
| <b>Commissioni competenti:</b>                | Commissioni riunite VI e X   |

---

## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta dell'8 novembre 2023, ha espresso parere favorevole, con una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione, riferita ai commi 7 e 9 dell'articolo 1 e una condizione riferita all'articolo 7-*bis*.

Le condizioni sono state recepite dalle Commissioni di merito.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 122 del 24 ottobre 2023.

Gli emendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite VI e X in sede referente: si evidenzia che, fra gli emendamenti approvati, alcuni sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, altri appaiono privi di rilievo sotto il profilo finanziario mentre solo uno di essi (come modificato da un subemendamento) appare assumere rilievo sotto il profilo finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1-*bis* (Em. 1.02 e identici 1.03, 1.04, 1.05)**

#### **Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, integrano l'articolo 33 del decreto legislativo n. 199/2021 per consentire ai comuni di richiedere ad Acquirente unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informativo integrato, secondo modalità disciplinate mediante la stipula di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nel rendere tale servizio, Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in formato aggregato.

In proposito, si ricorda che il Sistema informatico integrato è stato istituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2010 presso l'Acquirente unico per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; il sistema è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Le norme recano, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione delle disposizioni sopra commentate non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, posto che la norma consente ai comuni di chiedere ad Acquirente unico la prestazione di servizi informativi sulla base di dati già disponibili nell'esistente Sistema informativo integrato, che le modalità applicative saranno disciplinate mediante protocolli d'intesa fra gli enti coinvolti e che la norma è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2-*bis* dell'articolo 1-*bis* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alla disposizione medesima, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.